

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DELLA PROVINCIA DI MILANO

ORARIO DI SEGRETERIA	
LUNEDÌ	14.00 - 17.50
MERCOLEDÌ	09.00 - 12.50
VENERDÌ	14.00 - 17.50



20136 MILANO - VIA RIPAMONTI, 55

TEL. / FAX: (02)58505555

COD. FISC.: 80155910155

**COLLEGIO DEI PERITI AGRARI
DELLA PROVINCIA DI MILANO**

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

BERTAZZO *Paolo*

VICE PRESIDENTE

GNOCCHI *Alessandro*

SEGRETARIO

ARFINI *Fabrizio*

TESORIERE

RUSSELLO *Valerio*

CONSIGLIERI

AZZALI *Gianni*

RUSSO *Giorgio*

TOMASI *Luigi*

REVISORI DEI CONTI

ZANNIER *Italo - Presidente*

BARBANTE *Angelo - membro effettivo*

FIorentINI *Domenico - membro effettivo*

DALLARDA *Alfonso - membro supplente*

FAC- SIMILE
DEL SIGILLO PROFESSIONALE



E' FATTO OBBLIGO PER TUTTI I PERITI ISCRITTI:

- 1) Denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo ed ogni fatto che LEDA il prestigio professionale.
- 2) Segnalare quei Colleghi che non abbiano soddisfatto l'obbligo della iscrizione e non figurino perciò iscritti nell'Albo o che pur essendo cancellati, continuino ad esercitare la libera professione.
- 3) Tenere informato l'Ufficio di Segreteria di ogni eventuale cambiamento di residenza e di attività. (art. 3 R.D. 23-10-1925, n. 2537)
- 4) Segnalare gli eventuali errori od omissioni nel presente Albo ed inviare subito la rettifica.
- 5) Apporre su tutti gli elaborati, pena la nullità degli stessi, il proprio timbro personale.

Ogni iscritto all'Albo deve poter esibire, alla occorrenza, la tessera professionale.

Art. 1

TITOLO DI PERITO AGRARIO

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

Art. 2

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Formano oggetto della professione di perito agrario:

- a) la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;
- b) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini dei mutui fondiari;
- c) i tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;
- d) la stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;
- e) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti
- f) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonché la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;
- g) le rotazioni agrarie;
- h) le funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;
- i) le curatele di aziende agrarie;
- l) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione (enotecnici, caseari, elaiotecnici, ecc.);
- m) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

Art. 3

LIMITI DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo, nonché nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Art. 4

ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
ELENCO DEI NON ESERCENTI

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto all'albo professionale.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 5
OBBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Il perito agrario iscritto all'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Art. 6
VIGILANZA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita, direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 7
**INCARICHI DELL'AUTORITA'
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.

Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi del provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione previsto dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

Art. 12
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 13;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione della assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il finanziamento del collegio, una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'Art. 26, lettera g), un contributo annuale;

n) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale.

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Art. 13

DECADENZA DALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

(Omissis) ...

Art. 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ogni collegio, con più di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente.

Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

(Omissis) . . .

Art. 31

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO O NELL'ELENCO SPECIALE

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito il diploma di cui all'art. 1 per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario;

e) avere la residenza nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pena che, a norma del presente ordinamento, comporta la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

(Omissis) ...

Art. 33

DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIU' ALBI O ELENCHI SPECIALI - TRASFERIMENTI

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 63

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h) mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette.

I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.

DEI DELITTI PRIVATI CONTRO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Codice Penale

Art. 30

INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dalla abilitazione, autorizzazione o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore ad un superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 348

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a lire cinquemila.

Art. 498

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato... è punito con la multa da lire mille a lire diecimila.

Alla tessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli... ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

**ORDINAMENTO
DELLA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO**

Legge 21 Febbraio 1991, n. 54:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge 28 Marzo 1968, n. 434
concernente l'ordinamento della professione del Perito Agrario"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge del 28 Marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 (Titolo di perito agrario) . - 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4».

Art. 2

L'articolo 2 della legge 28 Marzo 1968, N. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Attività professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative alla amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti alle piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle culture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e di miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri.

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

- o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
- p) le attività tecniche annesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
- q) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
- r) le retribuzioni derivanti da altre leggi;
- s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto al seguito di regolare ricorso istituito dallo Stato o dalle regioni».

Art. 3

1. Il secondo comma dell' articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento la convocazione della assemblea per l' elezione consiglio».

Art. 4

1. Il primo comma dell' articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Ogni collegio ha un collegio di revisori dei conti, formato da tre membri effettivi e da uno supplente».

Art. 5

1. Il secondo comma dell' articolo 16 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all' albo e nell' elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un' ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero degli intervenuti».

Art. 6

Il primo comma dell' articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica».

Art. 7

1. Il primo comma dell' articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno un' anzianità di iscrizione all' albo di almeno dieci anni».

Art. 8

1. All' articolo 26 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è aggiunta la seguente lettera:
«1) Vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali».

Art. 9

1. Il primo comma dell' articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti all' albo un candidato».

Art. 10

1. L' articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Requisiti per l' iscrizione nell' albo o nell' elenco speciale. Abilitazione*).

- 1. Per essere iscritti nell' albo o nell' elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) aver conseguito l' abilitazione professionale.

2. L' abilitazione all' esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni».

2. Le disposizioni relative all' abilitazione si applicano a partire dall' anno scolastico in corso alla data dell' entrata in vigore della seguente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all' albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore.

Art. 11

1. Il primo comma dell' articolo 33 della legge 28 marzo 1968, n.434, è sostituito dal seguente:

«Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi o elenchi speciali di periti agrari».

Art. 12

1. Il terzo comma dell' articolo 54 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all' albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre

ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti».

Art. 13

1. Il primo comma dell' articolo 62 della legge 28 marzo 1968, n.434, è sostituito dal seguente:

«Il perito agrario non può trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l' omesso rimborso delle spese sostenute».

Art. 14

1. L'articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434, è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Personale del collegio nazionale e dei collegi locali*).

- 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro».

Art. 15

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della seguente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n.434, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di osservarne come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1991

**CODICE DEONTOLOGICO
PER LA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO**

TESTO DEL CODICE DEONTOLOGICO PER LA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO

(approvato dal Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari il 3 dicembre 1986)

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta morale civile e irreprensibile.
La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle leggi che la tutelano, rappresenta un'attività di rilevante interesse nazionale.
- Art. 2 La potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi professionali ai quali è demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici.
All'organo professionale nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta per una migliore tutela del decoro della professione.
- Art. 3 Le attività previste dall'Ordinamento professionale di cui alla Legge 28 Marzo 1968 n. 434 devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità e decoro, unite ad una adeguata preparazione tecnico culturale. È dovere del Perito Agrario di curare costantemente la propria preparazione professionale.
- Art. 4 È dovere del Perito Agrario di conservare il segreto professionale sull'attività prestata e di mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.
- Art. 5 Il Perito Agrario ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali prescritti dalle Leggi vigenti.
- Art. 6 È disciplinarmente censurabile l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive fra gli iscritti nonché nell'espletamento dell'attività professionale in genere.
- Art. 7 È dovere del Perito Agrario evitare situazioni d'incompatibilità professionale. Nel dubbio è bene richiedere il parere del proprio Collegio Professionale.

RAPPORTI CON IL COLLEGIO PROVINCIALE

- Art. 8 L'iscrizione all'Albo professionale comporta doveri di rispetto nei confronti del Consiglio del Collegio.
Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale appartiene e dovrà fornire allo stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.
L'iscritto all'Albo professionale, ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del Collegio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme; previo richiamo, in via privata ed amichevole.
Nel caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del Collegio interviene per stabilire il provvedimento disciplinare.
- Art. 9 Il Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle assemblee in modo da non pregiudicare la funzionalità del Collegio professionale.
- Art. 10 L'iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Collegio.
- Art. 11 I Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o no dal Consiglio del Collegio, devono attenersi alle norme generali emanate dal Consiglio stesso.
- Art. 12 Il Perito Agrario che, pur essendo iscritto all'Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o privati, il cui regolamento vieti l'esercizio della professione, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al Consiglio del Collegio, anche se, in via eccezionale, è autorizzato a svolgere atti di libera professione.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

- Art. 13 Ogni Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.
- Art. 14 Il Perito Agrario non può prendere contatti diretti con controparti che siano già assistite da altri professionisti.
- Art. 15 Il Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.
Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto. Comunque il Perito Agrario, deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.
- Art. 16 Il Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, costituisce grave mancanza professionale.

- Art. 17 Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un tentativo di conciliazione.
- Art. 18 Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di «Perito Agrario» (abbreviazione Per. Agr.).
Non è consentito negli Albi professionali sotto la voce «specializzazione» quella di «Professore», «Scrittore» o simili, ma solo quelle della reale specializzazione quali quelle previste dai piani di studio autorizzati per legge.

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- Art. 19 Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale e pertanto deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.
- Art. 20 L'incarico deve essere espletato secondo diligenza e coscienza e dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia.
- Art. 21 Costituisce grave violazione della correttezza professionale l'accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati qualunque sia la causa.
- Art. 22 Il ritardo ingiustificato o mancato adempimento delle prestazioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituisce violazione del dovere professionale.
- Art. 23 Il Perito Agrario ha l'obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati, le notizie di quanto svolto sino a quel momento.
- Art. 24 Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto d'interessi con il proprio cliente.
- Art. 25 Il Perito Agrario è tenuto a dare al proprio assistito tutte le informazioni relative all'incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.
- Art. 26 È fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli importi a favore del committente.
Il Perito Agrario ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, per le spese sostenute e trattenerle o com-

pensarle con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.

- Art. 27 Il Perito Agrario che recede dall'incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.
- Art. 28 Poiché l'incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale il Perito Agrario, di norma, nell'assumere l'incarico deve stabilire i termini della prestazione.
- Art. 29 Nel redigere la notula il Perito Agrario deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'attuale tariffa per le prestazioni professionali dei Periti Agrari sotto la dizione «Contenuto della Specifica», salvo accordi precedentemente presi fra le parti ai sensi dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952 n. 1180.

RAPPORTI CON ENTI, AUTORITÀ E TERZI

- Art. 31 Costituisce grave violazione alle norme deontologiche abbinare la propria firma di Perito Agrario incaricato di svolgere mansioni professionali, a quelle di persone non autorizzate dalla Legge ad assumere identici incarichi o mansioni di responsabilità.
- Art. 32 Il Perito Agrario non dovrà mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità.
Il Consiglio del Collegio potrà fornire parere sui casi dubbi.
- Art. 33 Assumendo l'incarico di Consulente Tecnico del Giudice (C.T.U.) nell'esplicare l'incarico, oltre quanto stabilito dalla Legge, in attuazione delle procedure di cui al Codice di Procedura Civile, se il Giudice non disponga diversamente, il Perito Agrario è tenuto a:
- 1) prima di iniziare le operazioni della consulenza, avvisare dell'inizio delle medesime, almeno dieci giorni prima, i consulenti di parte;
 - 2) concluse le operazioni peritali comunicare il proprio giudizio, sobriamente motivato ai consulenti di parte, concedendo loro dieci giorni liberi per formulare le osservazioni scritte;
 - 3) redigere la relazione definitiva, nella quale accetterà o confuterà le osservazioni dei consulenti di parte.
- Il Perito Agrario non deve accettare l'incarico di C.T.U. in liti per cui, in qualsiasi modo, si è precedentemente occupato, oppure se una delle parti in causa sia un suo cliente o sia controparte in altre pratiche in corso di svolgimento.
- Nell'esplicare l'incarico di C.T.U. si devono assolutamente evitare contatti con le parti in causa, senza la presenza dei consulenti tecnici di parte, né tanto meno si deve trattare l'argomento vertente la consulenza con un solo consulente di parte, senza invitare in tempo utile l'altro consulente.

NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

- Art. 34 Nel ricoprire incarichi pubblici o politici il Perito Agrario deve cercare di fare quanto sia nelle sue possibilità e, nei limiti della legalità, di appoggiare gli interessi legittimi della categoria dei Periti Agrari.
Esso non deve assolutamente avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito dei suoi colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.
- Art. 35 Il Perito Agrario designato o no dal Consiglio del Collegio ed eletto a far parte di qualsiasi tipo di commissione, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle presenti norme.
In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire nell'interesse e a difesa della categoria.
Il Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente al Consiglio del Collegio cui è iscritto l'eventuale nomina in commissioni.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 Le norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli, costituiscono l'integrazione delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l'attività di Perito Agrario libero professionista.
Esse devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti all'Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque ritenuti dal Consiglio del Collegio, alla cui circoscrizione il collega appartiene, lesivi all'etica professionale.
A tale scopo il Consiglio del Collegio provvede ai sensi dell'Ordinamento della professione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.
- Art. 37 Il Consiglio del Collegio vigila sull'osservanza da parte degli iscritti, delle presenti norme ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i principi etici sopraenunciati.
Ovunque l'infrazione venga commessa l'organo giudicante sarà sempre il Collegio presso il quale il Perito Agrario che ha commesso l'infrazione è iscritto.
Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito Agrario, dovranno rimettere al Collegio di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.
- Art. 38 Le presenti norme comuni a tutti i Periti Agrari sono deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i Periti Agrari.

Art. 39 Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale, i Collegi Provinciali e presso tutti gli Uffici Pubblici di competenza e entra a far parte del Regolamento della Professione di Perito Agrario.

INDICE ALFABETICO E NUMERO D'ORDINE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

ACTIS ARTURO	89	BUFFONELLI FRANCESCO	436
AIRAGHI ENRICO	101	CAIANI PATRIZIA	293
AIRAGHI MARCO	329	CALLEGARO FABRIZIO	348
AIRAGHI MATTEO	386	CALLIGARICH UBERTO	194
ALLEMANO FRANCESCO	231	CAMATTI SIMONE	442
ALTOBELLI MAURIZIO	351	CAMERA FERMO	103
ALUISETTI GIUSEPPE	22	CANTU' CARLO R.	392
ANGELETTI PAOLO	135	CARENZI FRANCESCA	426
ARENELLA PIETRO	260	CARZANIGA LIVIO	244
ARFINI FABRIZIO	250	CAVALLI ALESSANDRA	432
ARFINI FRANCO	178	CHIARAKUL DANIELE	198
ARFINI LUIGI	155	CHIODA ANTONIO	150
ARIETE GIUSEPPE	390	CICERO LORIS CARMELO	485
ARIOLI LORENZO	264	CITTERIO ALBERTO	378
ARPAÑO ANGELO	401	CITTERIO CARLO	327
ARVIERI AUGUSTO	440	COLOMBO MONICA	421
AZIMONTI ALBERTO	461	COMPAGNONI ENRICO	110
AZIMONTI GIANLUIGI	299	CONSOLI GIUSEPPE	195
AZZALI GIANNI	365	CONSONNI GUIDO	323
BALOSSINI VOLPE MICHELE	342	CONTI DIEGO	186
BANFI FABIO	316	CORBELLA DAVIDE	463
BARBANTE ANGELO	60	CORBERI GIANLUIGI	387
BARBANTE LUIGI	61	CORIO ENRICO	292
BARNA' SALVATORE	96	CORNALBA GIOVANNI	184
BARONCHELLI MARIA G.	129	CORVI MAURIZIO	298
BARTUCCI NATALE	453	COZZI RINALDO	31
BASILIO PAOLO FERDINANDO	209	CRESPI ENRICO	443
BELASIO CESARE	124	CRISAFULLI ANTONINO	427
BELLEGGOTTI ALBERTO	211	CROCE CARLO	361
BELLIZZI MICHELE	255	DALLARDA ALFONSO	78
BERNOCCHI EMANUELE	11	DAMIANO ANTONIO	411
BERNOCCHI GIUSEPPE	139	DE MOLINER GIANLUIGI	187
BERTAZZO PAOLO	254	DE PAOLA CLAUDIO	224
BERTONE PAOLO	449	DE ROSA ROBERTO	226
BESANI ROBERTO	275	DE VECCHI ACHILLE	113
BETTEGA ANGELO	248	DE VINCENTI MAURIZIO	154
BETTINI MAURO	202	DELLA GIOVANNA CLAUDIO	338
BIANCARDI ANTONIO	197	DONGHI GIULIO	207
BIANCHI ALDO	241	DONI RINALDO	352
BIANCHI EZZELINO	108	DONISELLI MARCELLO	370
BISOGNIN GIOVANNI	180	DORICI GIACOMO	160
BONFANTI MAURO	353	ELIAS GIUSEPPE	290
BOSCHERINI PAOLO	470	ELZI DAVIDE	300
BOTTURI ANTONIO	337	FELCHER MARIO	140
BOVE STEFANO	372	FERRARESI ROMANO	467
BRAGALINI ANGELO PRIMO	402	FERRARI LUCA	393
BRAGHI MARIO	196	FERRARIO ANDREA	407
BRAMBATI MARCO	398	FIorentINI DOMENICO	74
BRUNETTI MARIO	144	FIORILLO GIUSEPPE	413

FOCHESATO DIEGO	225	MAZZUCCO DIEGO	419
FUSÈ GIORGIO	488	MERCATI GIORGIO	346
GADALETA MASSIMILIANO	439	METALLA RENATO BATTISTA	157
GALLAZZI MASSIMILIANO	383	MICELLI LUDOVICO	476
GARIONI GIOVANNI	310	MIGGIANO BENEDETTO	283
GASTALDELLI ENRICO GIUSEPPE	165	MILANI RICCARDO	228
GEMO GIANLUCA	456	MOCCHETTI ALBERTO	375
GHIDELLI GIUSEPPE	459	MOIA FABIO	148
GHIDONI PIETRO	282	MOLTENI OLIMPIO	245
GIORATTO CECILIA	481	MONCIARDINI ANDREA	312
GIORATO ERLÉS	394	MONTICELLI ELIA	400
GIUGLIARELLI MORDIVOGLIA CLAUDIO	450	MONTORFANO MARCO	334
GIULIANI ALBERTO	317	MUNAFÒ PAOLO	446
GNOCCHI ALESSANDRO	205	NACCI ARMANDO	134
GODANO PIER PAOLO	126	NAPPI BENEDETTO	309
GORIETTI FRANCESCO	484	NEBBIOLINI FABIO	437
GORTANI GIOVANNI	416	NEGRI ANDREA	114
GOZZINI FABIO	359	NESSOLI MAURIZIO	286
GRANELLINI GIANLUIGI	307	OCCHINI GIOSUÈ	77
GRECCHI PIETRO	132	OCCHINI RENATO	111
GRILLI ENRICO	333	OLIVARI ISABELLA	130
GUARINI DAVIDE	429	ORLANDI GIOVANNI	238
GUARNERI ANDREA	259	PALMA MICHELE	395
GUARNERI GIACOMO	90	PANTANO REMO	161
GUARNERI MARIO	95	PAPETTI MAURIZIO	417
GUIDOTTI FABRIZIO	403	PAPOFF GIANCARLO	107
GUZZARDI WALTER	350	PARENTI GIUSEPPE	158
GUZZELONI GIUSEPPE	156	PARIGI ENRICO	468
GUZZI MARCO	216	PASQUALINO DI MARINEO BEATRICE	458
KAUFMAN SANDRO	176	PATRINI FRANCESCO	480
LAZZARINI ROBERTO	460	PECILE ALESSANDRO	322
LORENZINI CARLO	106	PENATI LUIGI	221
LORENZINI ENRICO	105	PEPE ALBERTO	331
LOVISOLO PIETRO	146	PEREGO STEFANO	464
LUCCHINI PIERANGELO	409	PERINETTI MASSIMO	222
LUGLI ROBERTO	472	PEROTTI MARCELLA	478
LUISARI RENATO	269	PIROVANO ROBERTO	232
MACCHITELLA MASSIMO	474	PIRRO VINCENZO	320
MAFFIOLI CESARE	229	PISONI IVANA	223
MAGAZZINI GAETANO	115	PISTONE GIUSEPPE	455
MAIRANI GIOVANNI	191	PONTIGIA LORELLA	388
MANCINI MARIO	362	PRAVETTONI FERNANDO	25
MAPELLI NICOLÒ	479	PRIMAVESI MARCO	212
MARA ROBERTO	408	RAJA LUIGI VITTORE	99
MARIANI LUCA	278	RAJA MARCO	82
MARINARO PASQUALINO	277	RANZANI GIANLUCA	315
MARTELLINI RINALDO	433	REINACH MARIO	262
MARTINI ANTONIO	345	RENZULLO GIUSEPPE	206
MASCHERONI STEFANIA	425	RISTORI PIERO	371
MAZZI GUIDO	326	RIVA GIORGIO	169
MAZZOLA FEDERICO	354	RIZZO FLAVIO	319

RONGA CARMINE	271	TOSI CLAUDIO	444
ROSSI MARCO	311	TRAMONTANO ANDREA	330
ROSSI PAOLO	357	TRESOLDI MARCO	457
ROSSINI GIANMARIA	434	TRIPOLI DEAN ANTONIO	428
RUSCONI MARCO	452	TRUFFINI GIANPIERO	112
RUSSELLO VALERIO	438	TUMBARELLO GIACOMO	489
RUSSO GIORGIO	163	TURATI GIANFRANCO	379
SALAMINA GIAN RICCARDO	167	TURCONI ROBERTO	356
SALMOIRAGHI SIMONA	448	URPI LUIGI	256
SALVADORI PAOLO	133	VAILATI ALBERTO	270
SANGUINE VITO DOMENICO	137	VARANO ROBERTO	291
SANSONI CARLO	376	VARISCO ROLANDO	380
SASSI' GIOVANNI MARIA	422	VECCHIO LORENZO	341
SCACCABAROZZI MAURIZIO	86	VENTURA RINO	8
SCAPUZZI DANIELE	349	VERGALLO VINCENZO	477
SEMERARO GIOVANNI	447	VERONESI MARCO	344
SGARIBOLDI LUIGI	102	VEZZULLI MARTINO	253
SILVESTRI PAOLO	276	VIERO RENZO	247
SIMONETTI GIANADREA	373	VIGNATI WALTER	399
SOFFIENTINI ANGELO	136	VILLA VINCENZO	483
SOLCI PIERO	92	VIOLA CARLO	487
SPANO MARIO	321	VISCHI D'AQUARA MARCO	451
SUDATI PATRIZIO	466	VISMARA ANTONIO	486
TAGLIANI GIUSEPPE	454	VITALI AMBROGIO	119
TAMBORINI ANGELO	122	VITALI MAURO	233
TANDI MARCO	203	VITALI MICHELE	420
TEDESCHI ANGELO	465	VITALI PIETRO	128
TELLI GIOVANNI	336	ZABOTTO CARMELA	469
TOMASI LUIGI	164	ZANNIER ITALO	57
TONINELLI PIO FRANCO	445	ZILLI VIRGINIO	328

ELENCO SPECIALE

BAI GIOVANNI	303	LAVATELLI UBERTO	284
CHIODINI PAOLO	355	OLATI DORIANA	279
CRENCA EUGENIO	384	SALVO FEDERICO	288
DENARO GUIDO	210	VERZOLLA MASSIMO	473



**COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DELLA
PROVINCIA DI MILANO**

20136 MILANO - VIA RIPAMONTI, 35
TEL./FAX: (02) 58305333